

Focus riforma. Per i professionisti occorre preservare il rapporto personale con il cliente

In società ma senza soci di capitale

Federica Micardi
Guglielmo Saporito

Professionisti e società: uno strano connubio che forse troverà soluzione con la riforma delle professioni che il ministro della Giustizia Angelino Alfano vuole portare a compimento entro la fine della legislatura.

A dire il vero, la questione la previsione di una "società ad hoc" per gli scritti agli ordini non è sentita come una priorità. Gli interventi urgenti richiesti dagli Albi sono altri: il ritorno delle tariffe minime, il riordino dell'esame di Stato e una formazione continua a garanzia della qualità delle prestazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 aprile). Le società tra professionisti sono solo al quarto posto come livello d'interesse. I favorevoli parlano della possibilità di creare delle strutture multiservizi, con la presenza di professionalità multidisciplinari, della possibilità di dividere i costi, di com-

petere sul mercato europeo e di accedere alle agevolazioni, anche fiscali, oggi previste per le società ma non per i professionisti. Il rischio, però, che si vuole evitare è la perdita del rapporto fiduciario che il professionista instaura con il proprio cliente. Perciò, la partecipazione di soci di puro capitale, tranne in casi isolati, deve essere vietata.

In questi anni molti sono stati i tentativi di rendere possibile l'organizzazione in società per i professionisti: dall'abolizione del divieto, del 1939 (ad opera della prima liberalizzazione Bersani, con la legge 266/1997) fino al decreto legislativo 96/2001 che ha consentito agli avvocati la costituzione di società di persone. Per i professionisti tecnici, poi, la legislazione sugli appalti da tempo ha permesso società di soli professionisti o anche società di ingegneria.

L'Autorità di vigilanza sulla concorrenza è più volte interve-

nuta a sollecitare società interdisciplinari, sulla scia della legge Bersani 248/2006, ricordando i buoni risultati delle società di engineering, le società di revisione contabile ed intermediazione (Dlgs 58/1998) nonché le società tra avvocati (Dlgs 96/2001). Di società parla anche il decreto che recepisce la direttiva servizi: il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, sarà in vigore dall'8 maggio.

Nonostante i tanti tentativi e appelli, però, il rapporto professionista-società conserva, come detto, apetti irrisolti (le società tra avvocati sono pochissime).

Chi progetta e dirige lavori può appellarsi alle norme sui lavori pubblici (Dlgs 163/2006, Dpr 554/1999, e ciò fin dalla legge quadro 109/1994) presentandosi, a seconda delle difficoltà e complessità dell'opera, come studio, società di ingegneria, società professionale, e ancora come raggruppamento tempora-

OBIETTIVO MERITO

Legge Brunetta negli ordini

Anche gli ordini professionali devono istituire al proprio interno l'organo indipendente di valutazione, cioè lo strumento previsto dalla riforma Brunetta per monitorare la meritocrazia nella Pa. Lo ha stabilito la commissione nazionale di valutazione nella delibera 45/2010, in vista della scadenza del 30 aprile. Gli ordini, però, hanno spesso un numero di dipendenti troppo piccolo per far partire tutto il meccanismo, per cui la commissione rimanda a successive «integrazioni e modifiche» dei decreti attuativi la possibilità di una disciplina speciale per le categorie. (G.Tr.)

neo. Un orientamento isolato (Tar Bari 1464/2007) ammette nelle società di ingegneria anche soci investitori di capitali a rischio, cioè soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei all'ingegneria e all'architettura. Quali meri investitori di capitale di rischio, essi sono animati soltanto dall'intento di fare propri profitti, assegnandosi un dividendo e accollandosi le perdite nei limiti del capitale investito. La vicenda decisa dal Tar pugliese è stata riformata dal Consiglio di Stato (696/2009), ma per motivazioni che non riguardano la possibilità specifica di far partecipare soci di capitale.

Nelle professioni legali, ad esempio, si esclude che un praticante (laureato ma non abilitato alla professione) possa far parte di una società professionale con avvocati (Tar Milano sentenza 1972/2009).

© RIPRODUZIONE RISERVATA